

CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE E PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI DELL'EDILIZIA ED AFFINI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

25 giugno 2007

Art. 6 - Rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza territoriali - R.L.S.T.

C.C.R.I.L. 1° Settembre 2003 art. 5

Visto l'art. 18, comma 2 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 ed in applicazione di quanto previsto dall'art. 83 (Rappresentante per la sicurezza) del c.c.n.l. per i dipendenti delle imprese edili ed affini artigiane e piccole imprese industriali del 15 giugno 2000, e a modifica ed integrazione di quanto previsto dall'art. 3 ("Rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza territoriali") del c.c.r.i.l. per i lavoratori delle imprese artigiane, delle piccole imprese industriali e dei Consorzi artigiani operanti nei settori dell'edilizia ed affini e pittori del Friuli Venezia Giulia sottoscritto l'11 marzo 1999, si concorda quanto segue:

A - R.L.S.T.

- 1. Nell'ambito di ogni provincia della regione Friuli Venezia Giulia vengono istituiti i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali (R.L.S.T.), ritenendo che tale sistema di rappresentanza territoriale sia il più adeguato alla realtà delle piccole imprese.*
- 2. I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali verranno congiuntamente designati dalle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, sulla base di caratteristiche e capacità individuali tali da garantire la massima professionalità, anche mediante processi di formazione, aggiornamento ed approfondimento della materia.*
- 3. In presenza dei R.L.S.T., gli adempimenti in capo ai datori di lavoro, previsti in materia di consultazione del Rappresentante per la sicurezza di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 626/1994, vengono assolti presso la sede del Comitato paritetico artigiano di cui alla successiva lett. C, per il tramite dell'Associazione cui l'impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato, ovvero per il tramite dei Servizi di prevenzione e protezione dell'impresa medesima.*
- 4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 del decreto legislativo n. 626/1994 il R.L.S.T. ha diritto di ricevere le informazioni ed i chiarimenti sui contenuti dei piani di sicurezza e di coordinamento e delle misure di protezione e prevenzione adottate, e di formulare proprie proposte a riguardo.*
- 5. L'esercizio delle attribuzioni di cui al comma 1, lett. a) dell'art. 19, D.Lgs. n. 626/1994 (accesso ai luoghi di lavoro) da parte del R.L.S.T., avverrà secondo i principi che presiedono ad una piena collaborazione tra le parti, volta all'affermarsi della cultura della prevenzione. Il R.L.S.T., pertanto, opererà a riguardo secondo metodi e tempistiche che garantiscano il preventivo coinvolgimento della Associazione artigiana cui l'impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato, ovvero di persona dalla stessa designata. Si conviene che tali procedure e tempistiche possano essere derogate in presenza di emergenze che attengano al pregiudizio della sicurezza dei lavoratori, fermi restando i diritti del lavoratore in casi di pericolo grave ed immediato.*

B - Fondo provinciale artigiano sicurezza

- 1. Al fine di garantire il finanziamento dei costi di agibilità dei R.L.S.T., le strutture provinciali delle parti firmatarie del presente accordo, entro e non oltre 20 giorni dalla sua sottoscrizione, costituiranno in ogni provincia il Fondo artigiano sicurezza. Il Fondo verrà alimentato da un versamento a carico delle imprese interessate. L'ammontare annuo del versamento, da effettuarsi, per l'anno in corso entro il 15 ottobre, e successivamente entro il 15 luglio di ciascun anno, è pari ad euro 7,75 per ogni lavoratore in forza al 30 giugno. Le imprese non sono tenute al versamento delle quote relative a lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori per i quali è dovuto il contributo. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo parziale il contributo dovuto è pari al 50% dell'intero ammontare.*

2. Fondi vengono domiciliati presso le Casse edili di mutualità e assistenza - Sistema unico.
3. Sono interessate al versamento tutte le imprese di cui al successivo punto D.1.
4. Il Fondo potrà essere alimentato anche da contributi provenienti da altri enti, pubblici e privati.
5. Nell'ambito delle risorse necessarie per lo svolgimento dell'attività prevista per il R.L.S.T., potranno, su decisione del Comitato paritetico artigiano per la sicurezza in edilizia di cui al successivo punto C, essere impiegate somme per la realizzazione delle iniziative di cui al successivo punto C.2 e per le eventuali spese di gestione.
6. Nel caso in cui un'impresa non ritenga di avvalersi della disciplina prevista dal presente accordo di istituzione del R.L.S.T., ne informa i propri lavoratori i quali procedono alla elezione del rappresentante interno. Dalla data di elezione di quest'ultimo, previa avvenuta comunicazione alla Cassa edile - Sistema unico, per il tramite del Comitato paritetico artigiano per la sicurezza in edilizia, cessa l'obbligo degli accantonamenti presso il Fondo, e decorre conseguentemente l'obbligo per l'impresa stessa di provvedere alla formazione del rappresentante interno, con l'impiego di risorse direttamente finalizzate allo scopo.

C - Comitato paritetico artigiano per la sicurezza in edilizia

1. Con la sottoscrizione del presente accordo le parti firmatarie impegnano le loro strutture provinciali a costituire in ogni provincia, entro 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, un Comitato paritetico artigiano per la sicurezza in edilizia, con funzioni di controllo ed indirizzo nella gestione del Fondo artigiano sicurezza di cui alla precedente lett. B.
1. L'Organismo ha inoltre funzioni di promozione di iniziative anche formative nei confronti dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei lavoratori e dei datori di lavoro.
2. L'Organismo è la sede in cui vengono assolti gli obblighi di informazione e consultazione ai sensi di quanto previsto dal presente accordo in attuazione del disposto di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 626/1994.
4. E' istanza di riferimento in merito ad eventuali controversie sulle modalità applicative delle norme di legge in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro insorte tra l'impresa e il R.L.S.T., ovvero tra l'impresa ed i propri lavoratori.
5. L'Organismo ha sede presso la Cassa edile - Sistema unico, che ne cura la segreteria tecnica.
6. E' composto da 6 membri di cui 3 espressi congiuntamente dalle Associazioni territoriali di Confartigianato e CNA e 3 espressi congiuntamente dalle Segreterie territoriali di FENEAL, FILCA e FILLEA. I nominativi dovranno essere formalizzati dalle parti alla Cassa edile competente entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo.
Il mandato dei componenti l'Organismo ha durata triennale. L'Organismo è coordinato da un membro di espressione delle Organizzazioni artigiane in veste di coordinatore, designato congiuntamente dai rappresentanti Confartigianato e CNA, e da un membro di espressione delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori in veste di vicecoordinatore, designato congiuntamente dai rappresentanti FENEAL, FILCA e FILLEA. Le designazioni avranno luogo nella prima riunione utile per l'insediamento.

D - Campo di applicazione

1. La presente regolamentazione sul R.L.S.T. si applica alle imprese che adottano il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini artigiane e piccole imprese industriali sottoscritto da FENEAL, FILCA, FILLEA e dalle Confederazioni artigiane cui aderiscono le parti datoriali firmatarie del presente accordo e che abbiano in forza un numero di dipendenti non superiore a 15 (non concorrono alla determinazione del limite dei 15 dipendenti i lavoratori assunti con contratto di formazione-lavoro, con contratto di apprendistato e con contratto di inserimento).
2. Le imprese di cui al precedente comma D.1, che non si avvalgano della disciplina di cui al presente accordo, devono darne comunicazione all'Organismo paritetico di cui alla precedente lett. C, comunicando contestualmente il nominativo del Rappresentante aziendale per la sicurezza eletto dai lavoratori.
3. Le parti contraenti si incontreranno entro la fine di ogni anno per una verifica dell'applicazione del presente accordo.
4. Per quanto non previsto dal presente Protocollo si fa riferimento alla contrattazione collettiva di lavoro indicata in premessa.

Nota a verbale

Le parti dichiarano che eventuali accordi in essere già sottoscritti a livello provinciale manterranno la loro vigenza ed efficacia. Altresì, su comune iniziativa delle parti territoriali provinciali, le situazioni in essere potranno uniformarsi a quanto previsto in tema di R.L.S.T. dal presente C.C.R.I.L. -

A modifica dell'accordo 1° settembre 2003, nell'ottica di finanziare i costi legati all'attività dei rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza territoriali, le parti in sostituzione degli accordi economici succitati, concordano di definire anche una possibile "mutualizzazione" nell'ambito delle Casse Edili. Tali costi aziendali mutualizzati potranno essere definiti e regolamentati a livello provinciale nell'ambito delle Casse Edili territoriali in armonia agli accordi territoriali sottoscritti da tutti tutti i componenti del sistema bilaterale territoriale, con un tetto massimo dello 0,10% della retribuzione imponibile sulla quale viene calcolato l'ammontare dei contributi da versare alle Casse Edili.

E' fatta salva l'autonomia del Fondo artigiano.

E' fatta salva l'operatività degli attuali organismi.

Si auspica l'immediato avvio dell'attività degli organismi territoriali non ancora concretamente operativi.

Le parti, entro dicembre 2007, si incontreranno per valutare l'operatività a livello territoriale del R.L.S.T. .-

In assenza di accordi territoriali di mutualizzazione, si intendono in essere gli accordi sottoscritti a livello regionale e provinciale.

Art. 20 - Decorrenza e durata

Il presente C.C.R.L. entra in vigore alla data della stipula ed avrà validità fino al 31 dicembre 2009, ovvero fino ad eventuale altro termine stabilito dalla contrattazione a livello nazionale.

Rimarrà comunque in vigore fino alla pattuizione di un nuovo contratto collettivo regionale di lavoro.